



Oggetto: Misure in relazione all'urgente necessità di contrastare assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica. - D.L. n. 125/2020 -

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
- che Con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
- numerosi D.P.C.M. (fino al DPCM 7 settembre 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

Dato atto che con Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all'art. 1 l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

- 1) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- 2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità

Rimangono valide tutte le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

Considerato che la Regione Puglia ha comunicato che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano un aumento della circolazione virale in tutto il Paese ed è sostanzialmente confermato l'aumento nei nuovi casi in Italia per la nona settimana consecutiva con un'incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni - come risulta dalla nota del Dipartimento Promozione della salute prot. AOO_005/PROT/03/10/2020/0004172;

Tenuto conto che questa settimana come emerge dalla medesima nota del Dipartimento Promozione della Salute, sono stati segnalati diversi focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico e che in Puglia sono stati segnalati diversi casi confermati, per il momento sporadici, tra il personale scolastico e gli studenti e che la ripresa delle attività scolastiche ha fatto registrare un aumento di circolazione delle persone;

Dato atto che con Ordinanza 374 del 03 ottobre 2020 il Presidente della Regione Puglia ha disposto che "Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché di tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso". L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro;

Ritenuto necessario

- rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite, in conformità alle sopra citate disposizioni nazionali e regionali;
- individuare con precisione quanto nell'Ordinanza del Ministro della Salute, oltre che quanto all'art.1 del Decreto Legge n. 125/2020 e dell'ordinanza 374/2020 del Presidente della Regione Puglia;

Sentito il parere della Polizia Locale;

Ritenuto di dover individuare, quali spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, edifici pubblici e/o aperti al pubblico) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come:

- a) tutta l'area pubblica e privata di costa di competenza demaniale e comunale, particolarmente quella di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico in entrambe le direttrici nord e sud del Comune di Molfetta;
- b) tutto il Centro Storico delimitato dalla Villa Comunale (piazza Garibaldi), corso Dante, Via San Rocco sino alla battigia; Lungomare e Corso Umberto e area Stazione ferroviaria;
- c) tutti i piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici;
- d) tutti i piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico, esercizi pubblici e/o privati aperti al pubblico;
- e) tutti i luoghi di salita e discesa del trasporto pubblico;
- f) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;

Preso atto che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

Visto:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 del 26.06.2020 recante "l'adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021".

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.59", ed in particolare l'art. 17;
- L'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

Dispone, in conformità al D.L. 125/2020

- 1) È fatto obbligo l'uso di protezioni delle vie respiratorie in tutti gli Uffici ed esercizi di qualunque attività Pubblica o Privata aperta al pubblico e di mantenere sempre il distanziamento tra persone di oltre un metro;
- 2) È fatto obbligo l'uso di protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.
- 3) Tutti i piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici;
- 4) Tutti i piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli edifici pubblici o private aperti al pubblico, esercizi pubblici e/o privati aperti al pubblico.
- 5) In tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico .
- 6) Sono esonerati da tali obblighi:

6.1 i bambini di età inferiore a sei anni;

6.2 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. A costoro si raccomanda di uscire per ragioni di necessità.

- 7) È sospesa ogni attività di ballo di qualunque tipo in tutto il territorio comunale, in ogni luogo pubblico e/o privato ed in particolare nelle discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
- 8) La disposizione di cui sopra non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l'accesso indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima ordinanza. Sono quindi esclusi dall'ambito di applicazione della citata ordinanza i matrimoni, le cresime, le comunioni ed altre cerimonie e occasioni di tale tipologia, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, restando ferme, con evidenza, le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene ivi previste.

L'inosservanza delle sopra indicate disposizioni ministeriali sono sanzionate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 35/2020, che prevede " Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,) ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo."

9) Rimangono in vigore tutte le disposizioni di cui al DPCM 7 settembre 2020.

10) Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all'andamento dell'epidemia.

AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la

comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

- Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Molfetta;
- Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale di Molfetta e Responsabile della protezione Civile Comunale;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Molfetta.

DISPONE

La pubblicazione sull'albo pretorio.

L'invio via a mezzo pec:

Alla Capitaneria di Porto di Molfetta

Al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri.

Al Comando Guardia di Finanza.

Al Comando Polizia Locale.

Alla Distretto Socio Sanitario 1 ASL Molfetta

A tutte le Associazioni di Volontariato.

Molfetta, 08 ottobre 2020

Il Sindaco
Tommaso Minervini

